

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1069

PROPOSTA DI LEGGE

**d' iniziativa dei Deputati SOLIANO, CERRETI GIULIO, MARICONDA,
CURTI IVANO, RAFFAELLI, CASTAGNO**

Presentata il 17 aprile 1959

**Esenzione dall'imposta generale sull'entrata dei contribuiti
e delle quote associative versate alle Società mutue di assistenza**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, stabilisce che ogni entrata in denaro conseguita da chiunque, in corrispondenza di cessione di beni o di prestazione di servizi, è soggetta ad una imposta proporzionale nelle misure e giusto le norme poi stabilite.

Lo stesso decreto precisa che non costituiscono entrata, fra gli altri, i contribuiti ed accessori fissati per le assicurazioni sociali e per le norme di previdenza e di assistenza stabilite dalla legge o da contratto collettivo e norme equiparate e, infine, da regolamenti aziendali.

Purtroppo le somme versate a titolo di contributo o di quota associativa, dagli assistiti, alle mutue di volontaria costituzione vanno assoggettate all'imposta sull'entrata.

Attesi i precisi limiti posti dalle norme agevolative in materia fiscale, e riconosciuto

che ogni estensione di esse ad ipotesi non espressamente previste sarebbe illegittima, si può affermare che solo in via legislativa si potrà pervenire alla esenzione dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata dei contribuiti pagati alle mutue volontariamente costituite.

In considerazione delle ben conosciute e meritorie finalità perseguite dalle società mutue volontarie di previdenza ed assistenza si è ritenuto utile chiedere al Parlamento un provvedimento esplicito di esenzione che riteniamo giusto e doveroso verso quei cittadini, che animati da largo spirito cooperativistico e mutualistico, danno vita ad organismi sostitutivi dell'iniziativa statale in materia di assicurazione contro le malattie, la invalidità e la vecchiaia.

Si confida che il Parlamento vorrà approvare la presente proposta con la urgenza che essa merita.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Non costituiscono entrata agli effetti dell'assoggettamento alla imposta generale sulla entrata, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, i contribuiti e le quote associative versati dagli associati alle società a carattere mutualistico aventi lo scopo di provvedere all'assistenza sanitaria o alla pensione per invalidità o vecchiaia ai soci.